

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 253 DEL 17/02/2023

OGGETTO

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 BERICA E LA FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI GENETICA MEDICA. RINNOVO DALL'1/01/2023 AL 31/12/2023.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 257/23

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La Fondazione Istituto Auxologico Italiano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con sede legale a Milano, Via L. Ariosto n. 13, C.F. e P.I. 02703120150 offre indagini specialistiche, fra l'altro, nell'ambito della genetica molecolare.

Con deliberazione 2350 del 23/12/2021, al fine di formalizzare gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di collaborazione e al fine di garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni, la scrivente Azienda concludeva con l'Istituto una Convenzione, di durata annuale, con previsione di una scontistica pari al 15% da applicarsi sulle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario della Regione Lombardia.

In vista della scadenza della Convenzione prevista per il 31/12/2022, la scrivente Azienda, con nota prot. 128365 del 14/12/2022, ha richiesto all'Istituto la disponibilità al rinnovo per un'ulteriore annualità con riscontro positivo, e per le vie brevi, da parte dell'Istituto.

Sulla medesima richiesta, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria, della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza e del Direttore del Laboratorio U.O. Genetica di Vicenza.

Considerato che nel corso dell'anno 2022 sono state sostenute spese per un importo pari ad € 18.329,00 si stima un costo complessivo, da porre a carico del bilancio sanitario Anno 2023, di complessivi ed omnicomprensivi € 19.000,00=.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo della Convenzione in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano, per il periodo decorrente dall'1/01/2023 e fino al 31/12/2023, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano, con sede a Milano via L. Ariosto n. 13, C.F. e P.I. 02703120150, per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa stimata e derivante dalla stipula della Convenzione in argomento, sulla scorta dei dati storici, sarà presumibilmente pari a complessivi € 19.000,00= da porre a carico del Bilancio Sanitario anno 2023 al conto 55.05.27;

3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI

DI GENETICA MEDICA

TRA

La Fondazione Istituto Auxologico Italiano – Istituto di Ricovero e Cura a

Carattere Scientifico – con sede a Milano, via L. Ariosto, n°13, C.F. e P.I.

02703120150 (più avanti denominato Istituto Auxologico Italiano) rappresentata dal

Direttore Generale, Dott. Mario Colombo (nato a Mariano Comense (CO) il

1/11/1967 Cod. Fisc. CLMMRA67S01E951O), domiciliato per la carica ove sopra,

E

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via

Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242 (più avanti denominata

U.L.SS. n. 8), rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa Maria Giuseppina

Bonavina, (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

PREMESSO CHE

- La Fondazione Istituto Auxologico Italiano offre indagini specialistiche, fra l'altro, nell'ambito della genetica molecolare;

- l'U.L.SS. 8 ha stipulato con la Fondazione Istituto Auxologico Italiano una convenzione per l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare in favore dei propri assistiti in scadenza al 31/12/2022;

- visto il perdurare del fabbisogno, l'U.L.SS. 8, con nota prot. 0128365/22 dell'14/12/2022, ha inviato all'Istituto una richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione per un'ulteriore annualità;

- l'Istituto, ha manifestato la Sua disponibilità al rinnovo della convenzione alle condizioni economiche riviste, al ribasso, secondo la Deliberazione della Regione Lombardia N°XI/7431 del 30/11/2022;

- Tanto premesso, e visti gli accordi intercorsi tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Istituto Auxologico Italiano, attraverso il proprio Servizio di Medicina di Laboratorio, sezione specializzata in Biologia Molecolare (cod. SMeL, 207), si impegna a effettuare in service, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale, analisi di Genetica Medica, per pazienti in cura nei presidi dell'U.L.SS. N. 8.

Art. 2 – Modalità operative

L'Istituto Auxologico Italiano fornirà l'esecuzione delle seguenti analisi:

91.29.7 / 91.29.7A / 91.29.7B / 91.29.7C - Analisi di sequenza geniche mediante Next Generation Sequencing (NGS);

91.30.3 - Analisi di DNA mediante sequenziamento;

91.30.2 - Analisi di DNA per polimorfismo

91.29.Z - Riarrangiamenti di altri geni umani mediante MLPA

91.36.5 - Estrazione di DNA o RNA

Art. 3 – Referenti e referti

I campioni delle analisi dei pazienti della ULSS N.8 saranno consegnati, presso il Laboratorio di Biologia Molecolare – Via Zucchi, 18 Cusano Milanino (Mi) - a cura della stessa ULSS N.8

Unitamente ai campioni dovranno essere inviati all'Istituto Auxologico Italiano:

1) copia del consenso informato all'analisi il cui originale dovrà essere conservato presso ULSS N.8;

2) la scheda anamnestica del paziente; Il referto definitivo delle analisi, verrà consegnato in busta chiusa, dall'Istituto Auxologico Italiano alla ULSS N.8, in

	ottemperanza e nel rispetto dei tempi dettati dalla Regione Lombardia nella DGR	
	7466 del 4.12.2017.	
	In casi particolari/urgenti, le tempistiche di refertazione dovranno essere concordati	
	previamente con l'U.O. Laboratorio di Genetica telefonando al numero	
	0444.753785.	
	Art. 4 – Condizioni economiche	
	Gli importi unitari delle prestazioni, sono i seguenti:	
	Analisi di sequenza geniche mediante Next Generation Sequencing secondo le	
	proporzioni descritte del Nomenclatore della Regione:	
	91.29.7 “ANALISI DI SEQUENZA GENICHE MEDIANTE NEXT	
	GENERATION SEQUENCING (NGS) e tecniche assimilabili per analisi	
	mutazionale di malattia, incluso ove previsto test di conferma delle varianti refertate	
	che necessita di un solo gene per la diagnosi”, tariffa di 518,00 euro;	
	91.29.7A “ANALISI DI SEQUENZA GENICHE MEDIANTE NEXT	
	GENERATION SEQUENCING (NGS) e tecniche assimilabili per l'analisi	
	mutazionale di malattia, incluso ove previsto il test di conferma delle varianti	
	refertate che necessita da 2 a fino al massimo 10 geni refertati per la diagnosi”,	
	tariffa di 984,20 euro pari a uno sconto del 5% rispetto alla tariffa espressa dal	
	nomenclatore della Regione Lombardia.	
	91.29.7B “ANALISI DI SEQUENZA GENICHE MEDIANTE NEXT	
	GENERATION SEQUENCING (NGS) e tecniche assimilabili per l'analisi	
	mutazionale di malattia, incluso ove previsto il test di conferma delle varianti	
	refertate che necessita da 11 a fino al massimo 50 geni refertati per la diagnosi”;	
	tariffa di 1476,30 euro pari a uno sconto del 5% rispetto alla tariffa espressa dal	
	nomenclatore della Regione Lombardia.	

	91.29.7C “ANALISI DI SEQUENZA GENICHE MEDIANTE NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) e tecniche assimilabili per l'analisi mutazionale di malattia incluso ove previsto test di conferma delle varianti refertate che necessita di un numero superiore a 50 geni refertati per la diagnosi”; tariffa di 1.864,80 euro pari a uno sconto del 10% rispetto alla tariffa espressa dal nomenclatore della Regione Lombardia.	
	Analisi di DNA mediante sequenziamento: € 132,60 pari ad uno sconto del 15% rispetto alla Tariffa espressa dal Nomenclatore della Regione Lombardia	
	Analisi di DNA per polimorfismo: € 147,00 pari ad uno sconto del 15% rispetto alla Tariffa espressa dal Nomenclatore della Regione Lombardia	
	Riarrangiamenti di altri geni umani mediante MLPA: € 326,50 pari ad uno sconto del 15% rispetto alla Tariffa espressa dal Nomenclatore della Regione Lombardia	
	Estrazione di DNA o RNA: € 34,00 pari ad uno sconto del 15% rispetto alla Tariffa espressa dal Nomenclatore della Regione Lombardia	
	Art. 5 – Modalità di pagamento delle prestazioni e fatturazione	
	L'erogazione dei compensi di cui all'art.4 verrà effettuata sulla base dei resoconti mensili che saranno redatti dall'Istituto Auxologico Italiano.	
	Il pagamento all'Istituto Auxologico Italiano del corrispettivo pattuito avverrà, da parte della ULSS N.8, dietro emissione di fattura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della fattura medesima.	
	L'Istituto Auxologico Italiano si riserva di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di genetica medica nel caso in cui si raggiunga un credito scaduto uguale o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila).	

Art. 6 – Codice Etico e di Comportamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Istituto dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il "Decreto"), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere.

L'U.L.SS. 8 dichiara di aver adottato un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica di cui al D.P.R. 62 del 16/04/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione".

Ciascuna Parte si impegna ad accettare il contenuto dei rispettivi Codici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.aulss8.veneto.it – www.auxologico.it) e si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici di cui sopra da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 7 – Riservatezza, Privacy

Durante lo svolgimento dell'attività, derivante dalla presente, si è tenuti a rispettare il segreto professionale con particolare attenzione al rispetto della privacy, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. n.196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami richiesti è	
	l’U.L.SS.	
	L’U.L.SS. nomina l’Istituto Responsabile del trattamento dei dati personali, anche	
	sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	L’Istituto, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l’U.L.SS., gli obblighi	
	di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le	
	single fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003.	

Le parti si impegnano, conseguentemente, ad attuare per quanto di propria pertinenza, sulla scorta dei Regolamenti Aziendali e delle normative vigenti, tutte quelle azioni finalizzate a garantire l'adempimento al Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs.n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 1/01/2023 e fino al 31/12/2023, con possibilità di rinnovo da effettuarsi in forma scritta, previo specifico accordo tra le Parti.

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della Convenzione.

Art. 9 – Copertura Assicurativa

L'Istituto Auxologico Italiano dichiara di aver contratto polizza assicurativa per responsabilità verso terzi inerente allo svolgimento della propria attività e di cui alla presente convenzione.

Art. 10 – Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.

	Le premesse, gli allegati e le clausole della presente Convenzione costituiscono	
	l'unico ed esclusivo documento contrattuale che sostituisce ogni e qualsiasi accordo	
	scritto e verbale precedente all'entrata in vigore del Convenzione.	
	Le Parti confermano e si danno atto del reciproco obbligo di interpretare questa	
	Convenzione e dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dalla stessa secondo	
	buona fede in conformità alle disposizioni degli articoli 1366 e 1375 c. c.	
	Art. 11 – Esenzioni e Registrazione	
	La presente Convenzione:	
	è esente da IVA ai sensi dell'art.10 – comma 1 – n. 18 del DPR 26.10.1972 n.633 e	
	successive modificazioni ed integrazioni;	
	è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. 8, ai sensi dell'art. 2, allegato A	
	del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in modo virtuale a seguito	
	dell'autorizzazione n. 15956/14 – Estensione autorizzazione per bollo sui contratti	
	sottoscritti digitalmente – rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale	
	di Vicenza 1;	
	è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti	
	dichiarano espressamente di aver formulato la presente Convenzione di comune	
	accordo, nonché di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate e di	
	approvare specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti n.	
	7, 8, 9, 10, 11.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	

Milano Li _____

Per la Fondazione Istituto Per l'Azienda

Auxologico Italiano IRCCS

U.L.SS. n. 8 "Berica"

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(dott. Mario Colombo)

(dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina)